

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEJA, MAGISTRONI, FLEGO, BAMPO, MAZZETTO, MAURIZIO
BALOCCHI, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, FRONTINI, ARRI-
GHINI, GIANMARCO MANCINI, POLLI**

Norme in materia di partecipazione delle regioni alla
elaborazione e all'applicazione dei programmi comunitari
di sviluppo regionale

Presentata il 3 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Comunità europea ha chiaramente manifestato la volontà di garantire una maggiore partecipazione delle regioni tanto al processo di elaborazione che a quello di applicazione dei programmi di sviluppo. Se da una parte è stato infatti sancito dal trattato di Maastricht il principio di sussidiarietà, principio ispiratore del federalismo, che dispone che le azioni comunitarie vengano realizzate al livello istituzionale che più sia in grado di garantirne l'efficienza, dall'altra, con il regolamento quadro sui Fondi strutturali (CEE) 2052/88, all'articolo 4, si invitano ad una concertazione la Commissione delle Comunità europee, lo Stato e gli organismi designati dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale, affinché collaborino in un rapporto definito

di *partnership* alla fase di preparazione e di finanziamento ed alle misure di accompagnamento e valutazione delle azioni volte a perseguire gli obiettivi comuni.

Queste disposizioni, unitamente a molteplici risoluzioni del Parlamento europeo (per esempio le nn. 163 e 896 del 1992) e pareri del Comitato economico e sociale (CES), sottolineano il ruolo strategico della regionalizzazione come fattore di sviluppo e di coesione economica e sociale, ma anche come strumento di valorizzazione delle realtà locali.

Ma più di ogni altra cosa è bene ricordare che nel trattato di Maastricht è ribadita la volontà di costruire un'Europa delle regioni, da cui discende la prevista istituzione di un Comitato delle regioni, che sarebbe per altro anche la prima ma-

nifestazione embrionale del sistema bicamerale di un futuro Stato federale europeo. In altre parole, il trattato sull'Unione europea prevede un'Europa in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile e nell'interesse dei cittadini: il concetto è in questo senso diretta espressione del principio di sussidiarietà, in quanto si prefigge di evitare un'azione programmata e amministrata dall'alto cercando di coinvolgere il più possibile i livelli inferiori dell'organizzazione sociale.

A fronte di queste considerazioni, l'unica risposta possibile avrebbe dovuto essere un effettivo decentramento, sia a livello progettuale sia di gestione, della dotazione dei fondi strutturali messi a disposizione dalle Comunità per lo sviluppo regionale.

Al contrario si constata invece una grave discrepanza tra i contenuti del regolamento (CEE) 2052/88 e le disposizioni sancite nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 18 febbraio 1989, firmato dall'allora Ministro delle politiche comunitarie La Pergola, che si proponeva di darne attuazione: è infatti disposto che « il Comitato interministeriale provveda, sulla base degli indirizzi del CIPE, a valutare i piani predisposti — sentite le regioni e le amministrazioni interessate — dalle amministrazioni centrali capofila per competenza prevalente ».

Questo non significa certamente dar vita ad un concreto rapporto di *partnership*, come era stato invece disposto dalla Comunità europea, in cui le regioni possono considerarsi parte attiva nell'elaborazione e attuazione dei programmi comunitari, tanto più che anche a livello di amministrazioni centrali c'è un continuo moltiplicarsi dei soggetti in campo. In particolare, anche nell'ambito dei negoziati del COREPER, in cui si stanno esaminando le proposte di modifica dei due regolamenti quadro dei fondi strutturali, l'Italia non ha visto rappresentati i propri interessi per un problema di mancanza di coordinamento tra i Ministri dell'industria, del bilancio e delle politiche comunitarie.

Nonostante il fatto che la particolare fase congiunturale che il nostro Paese sta vivendo renda certamente urgente intervenire su alcune aree del territorio caratterizzate sia da un debole sviluppo sia da una incalzante deindustrializzazione, stiamo così inoltre rischiando di perdere la possibilità di fruire dei fondi comunitari, proprio per carenze sia di cofinanziamento, sia di progettazione e di mera capacità organizzativa.

La disuguale contrazione del tessuto industriale sul territorio suggerirebbe da sola la considerazione per la quale i programmi per cui vengono messi a disposizione i fondi comunitari vengano elaborati da chi abbia una conoscenza diretta delle condizioni sociali e delle esigenze strutturali dei potenziali beneficiari.

In altre parole, si propone che a livello nazionale si svolga solo un'azione di coordinamento volta a garantire la migliore allocazione dei fondi secondo le priorità della politica economica nazionale, e che unicamente i progetti elaborati e presentati dalle diverse regioni e dalle parti economiche e sociali interessate siano alla base della selezione operata dallo Stato e dalla Commissione delle Comunità europee nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno (QCS). Benché dunque, secondo la presente proposta di legge, siano le regioni, o quelle parti economiche e sociali interessate, a dover adempiere al compito di progettare per poter ottenere i finanziamenti strutturali, è all'amministrazione centrale, che approva i piani, che è comunque imputata la responsabilità dei progetti. Per ovviare infine anche all'annoso problema della sottoutilizzazione dei fondi strutturali per mancato cofinanziamento statale, si propone la possibilità, per le regioni e gli altri soggetti interessati, di provvedervi in via autonoma con l'autofinanziamento. In tal modo si permette alle regioni di poter comunque accedere ai fondi strutturali comunitari e di portare a termine i programmi operativi.

Coinvolgendo maggiormente le autorità periferiche verrebbe inoltre garantito un monitoraggio diretto della realizzazione

dei progetti e del loro impatto sul territorio, in compartecipazione, da una parte con i comitati di sorveglianza comunitari (previsti dal regolamento (CEE) 4253/88, all'articolo 25, comma terzo), e, dall'altra, con il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali, i quali dovrebbero valutare rispettivamente la congruenza dei progetti, gli uni con i QCS e l'altro tanto con gli obiettivi comunitari quanto con la politica economica nazionale. Un ruolo più attivo delle regioni sortirebbe anche l'effetto di stimolare una maggiore partecipazione dei privati a livello sia finanziario sia progettuale, partecipazione per altro già prevista dall'articolo 14, punto 1, comma secondo, del regolamento (CEE) 4253/88 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2052/88), e ribadita nella proposta di modifica dei suddetti regolamenti.

Ne consegue che, essendo il criterio ispiratore della *partnership* un criterio di efficacia, sarebbe razionalmente inopportuno continuare ad ignorare il ruolo suppletivo o addirittura sostitutivo delle regioni in materia di programmazione per l'utilizzazione dei fondi a finalità strutturali, soprattutto considerate le linee direttrici delle modifiche dei regolamenti del 1988 proposte recentemente dalla Commissione delle Comunità europee.

Al fine di consolidare le azioni dei fondi strutturali in sede comunitaria si è giunti proprio a rafforzare il principio di *partnership*, promuovendo una più incisiva collaborazione tra la Commissione delle Comunità europee, lo Stato e gli organismi a livello socialmente ed economicamente inferiore, così da imprimere una maggiore semplificazione, e quindi accelerazione, delle procedure decisionali per ottenere gli aiuti comunitari.

Nonostante il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e prima di questo la legge 9 marzo 1989, n. 86, avessero previsto un'incisiva funzione consultiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nei rapporti intercorrenti tra Stato e Comunità europea, alla luce dei fatti non si può che constatare che l'informazione dei *partner* sociali è stata fino ad ora inadeguata e la loro consultazione e partecipazione insufficienti, e si auspica quindi un effettivo decentramento, onde inoltre ovviare alla definitiva perdita dei fondi comunitari messi a disposizione per il nostro Paese, nei confronti del quale abbiamo il dovere di garantire una prospettiva di sviluppo. Soltanto in questo modo sarà salvaguardato l'adeguamento ai due principi ispiratori della politica di sviluppo regionale: la *partnership* e la sussidiarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elaborazione dei piani ed esecuzione dei programmi comunitari di sviluppo regionale).

1. L'elaborazione dei piani, la gestione economica e l'esecuzione dei programmi operativi per l'utilizzazione dei fondi strutturali messi a disposizione dalle Comunità europee per il conseguimento degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, sono di competenza delle giunte regionali e delle parti economiche e sociali interessate.

2. Il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 18 febbraio 1989, coordina, di intesa con le giunte regionali interessate, l'elaborazione dei piani regionali, verifica la compatibilità tra i piani relativi ai differenti obiettivi, nonché la loro coerenza con i piani nazionali di settore.

ART. 2.

(Approvazione dei piani regionali).

1. I piani regionali approvati dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ne cura la successiva presentazione alla Commissione delle Comunità europee.

ART. 3.

(Possibilità di cofinanziamento autonomo dei programmi comunitari di sviluppo regionale).

1. In caso di mancato cofinanziamento statale, motivato da esigenze di bilancio, le regioni e le parti economiche e sociali interessate possono supplire in via autonoma.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.